

## **DELIBERA N. 122/98**

### **AVVIO DI ISTRUTTORIA FORMALE SUL CASO HOFER- DELUCCA SRL VERSO ENEL SPA**

L'AUTORITA'

- Nella riunione del 23 settembre 1998,
- Premesso che:
  - in data 27 maggio 1998 l'azienda elettrica Hofer-Delucca Srl, con sede legale in via S. Barbara 4, 39015 San Leonardo in Passiria (Bolzano), ha richiesto l'intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) nei confronti dell'Enel Spa con sede legale in via G.B. Martini 8, 00198 Roma in merito al rifiuto di quest'ultima di ritirare le eccedenze di energia elettrica prodotta dalla stessa azienda elettrica Hofer-Delucca Srl nel nuovo impianto idroelettrico di sua proprietà di San Leonardo in Passiria, inviando al riguardo copia della corrispondenza intercorsa con l'Enel Spa;
  - a seguito di tale richiesta avendo esaminato la documentazione trasmessa, la Divisione tariffe elettricità dell'Autorità, con lettera in data 7 luglio 1998 (prot. AP/M98/1128), provvedeva a richiedere all'Enel Spa le motivazioni alla base del rifiuto di ritirare le eccedenze di energia elettrica prodotta dalla Hofer-Delucca Srl nell'impianto idroelettrico di San Leonardo in Passiria;
  - l'Enel Spa, con lettera in data 4 agosto 1998 (prot. A/98), confermava di non aver aderito alla richiesta della Hofer-Delucca Srl di ritiro di eccedenze, motivando tale decisione con il fatto che, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997 " la mancata adesione dell'Enel Spa a ritirare energia di eccedenza da nuovi impianti, con riduzione degli oneri a carico della Cassa Conguaglio, è dettata unicamente da ragioni legate al coordinamento dei programmi realizzativi di nuova capacità produttiva, alla volontà di non essere costretti ad operare discriminazioni tra situazioni simili e alla necessità di non contribuire allo sviluppo di situazioni di fatto che comportino vantaggi di posizione per alcuni produttori rispetto ad altri, al momento dell'emanazione della nuova normativa";

- Visto:
  - l'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  - l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, in materia di prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel Spa, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/1992), come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;
- Visto l'art. 4 del Regolamento approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazioni delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale sul caso Hofer-Delucca Srl verso Enel Spa" (PROT.AU/98/182);
- Considerato che tra gli obblighi del servizio universale, al cui adempimento l'Enel Spa è tenuta sulla base della convenzione di concessione delle attività elettriche approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 39 del 16 febbraio 1996, rientrano quelli "derivanti dalle disposizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 9 in materia di scambio, vettoriamento e cessione dell'energia elettrica prodotta da imprese diverse dalla concessionaria";
- Ritenuto:
  - che sia ravvisabile un'ipotesi di violazione da parte dell'Enel Spa della normativa vigente in materia di cessione di energia elettrica ed in particolare dell'articolo 22, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  - conseguentemente che siano stati acquisiti elementi di conoscenza tali da rendere opportuno l'avvio, da parte dell'Autorità, di una istruttoria formale;
- Su proposta del dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore della Divisione tariffe elettricità,

## DELIBERA

- Di avviare un'istruttoria formale nei confronti dell'Enel Spa, con sede legale in via G. B. Martini 8, 00198 Roma ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione al rifiuto di ritiro delle eccedenze di energia elettrica prodotta dall'impianto idroelettrico, sito in San Leonardo in Passiria (Bolzano) di proprietà della azienda elettrica Hofer-Delucca Srl con sede legale in via S. Barbara 4, 39015 San Leonardo in Passiria (Bolzano);
- Di designare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof Giuseppe Ammassari;
- Di attribuire al dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di dirigente nella Divisione tariffe elettricità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità degli adempimenti di carattere organizzativo necessari per l'attuazione della presente delibera;
- Di fissare in 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, il termine entro cui potranno essere presentate dalle parti interessate memorie scritte ed entro cui potrà essere richiesta un'audizione finale;
- Di stabilire che il procedimento dovrà essere concluso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio dello stesso;
- Di dare mandato al Presidente per i seguiti di competenza.